



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 5

BOZZE NON CORRETTE

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLE
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE**

17^a seduta (pomeridiana): giovedì 20 luglio 2006

Presidenza del presidente SALVI

I testi contenuti nel presente fascicolo — che anticipa a uso interno l'edizione del Resoconto stenografico — non sono stati rivisti dagli oratori.

I N D I C E**Audizione di un dirigente del Ministero della giustizia**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7 e passim		
CASSON (<i>Ulivo</i>)	10, 11, 13		
D'AMBROSIO (<i>Ulivo</i>)	10, 11		
MANZIONE (<i>Ulivo</i>)	4, 5, 8 e passim		
		MILLER	Pag. 3, 4, 5 e passim

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Interviene il dottor Arcibaldo Miller, dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di un dirigente del Ministero della giustizia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, sospesa nella seduta antimeridiana.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunico altresì che della procedura informativa sarà redatto in via sperimentale il resoconto stenografico.

È oggi in programma l'audizione di un dirigente del Ministero della giustizia, nello specifico dell'ispettore generale, dottor Arcibaldo Miller, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione.

La ragione per cui abbiamo chiesto al nostro ospite di intervenire in questa sede è dovuta al fatto che nel corso di una precedente audizione il dottor Papa ci ha segnalato che l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia aveva disposto degli accertamenti in ordine ad ipotizzabili irregolarità, aggiungendo che in merito a questa prassi delle intercettazioni telefoniche si sono registrate situazioni di emergenza di cui si è venuti a conoscenza a seguito delle attività ispettive condotte dallo stesso Ministero.

Lascio quindi senz'altro la parola al dottor Miller affinché ci riferisca in merito.

MILLER. Signor Presidente, desidero in primo luogo precisare che non sono emerse irregolarità; nelle vicende che abbiamo esaminato non abbiamo rilevato carenze che abbiano portato ad una contestazione disciplinare. Aggiungo che quanto mi accingo a riferire riguarda pratiche da tempo all'attenzione del Ministro, ma che sono ormai in gran parte chiuse. Lo scorso anno in tre diverse occasioni fummo chiamati a svolgere degli accertamenti in ordine alla pubblicazione del contenuto di intercettazioni che veniva riportato come abusivo. Si ipotizzava infatti che fossero stati violati i principi di copertura investigativa, segretezza e quant'altro per cui ricevevamo tre incarichi, due dei quali relativi a Milano e uno riguar-

dante Napoli. In queste tre occasioni non riscontrammo situazioni rilevanti sotto il profilo disciplinare, però evidenziammo al Ministro alcune situazioni che a nostro avviso, nei limiti della nostra competenza, richiedevano un qualche intervento, che chiaramente spettava al Ministro adottare.

Nello specifico, la prima inchiesta che svolgemmo era relativa ad una vicenda per la prima volta riportata dalla stampa, ossia la pubblicazione delle prime telefonate tratte dal procedimento Opas trattato dalla procura di Milano. Ricordo che intorno ai mesi di maggio-giugno 2005 vennero pubblicati ampi stralci del contenuto di alcune conversazioni e che si ipotizzò che vi potessero essere violazioni di carattere disciplinare. In tale occasione evidenziammo che non c'erano violazioni disciplinari e che in gran parte il contenuto era tratto da documenti allegati a provvedimenti depositati e quindi non più coperti dal segreto istruttorio e che comunque non davano luogo alla violazione del segreto istruttorio. Per altre parti c'era stata invece una violazione del segreto istruttorio ma in tal senso la procura di Milano aveva avviato debitamente i procedimenti di cui all'articolo 326 del codice penale.

Già allora evidenziammo come problema di carattere generale, sulla base anche di quanto registrato dal contenuto di attività ispettive, che non c'era nelle procure una attenzione particolare alla problematica della tutela dei dati sensibili. In altre parole, vi era la tendenza a privilegiare – come forse è giusto che sia – il momento investigativo rispetto a quello della tutela dei dati sensibili. Nella relazione che stilammo nell'agosto 2005 sottolineai la necessità di meglio definire il rapporto tra utilizzo e manifesta irrilevanza dei dati raccolti come intercettazione. Si erano ipotizzate altresì violazioni della normativa prevista dalla legge n. 140 del 2003, che però non risultarono. Concludemmo questa relazione archiviando sotto il profilo disciplinare e indicando la necessità di raccordare meglio le norme di cui agli articoli 268 e 293 del codice di procedura penale, si tratta di problematiche tecniche che se volete posso successivamente approfondire.

Il secondo accertamento che venne delegato all'Ispettorato di lì a non molti mesi dopo – era l'ottobre 2005 – riguardava una vicenda che ebbe particolare clamore sulla stampa, e cioè la pubblicazione del contenuto di intercettazioni di conversazioni svoltesi tra un indagato raggiunto da un provvedimento cautelare e un senatore della Repubblica. Tali conversazioni furono pubblicate dalla stampa virgolettate. Si ipotizzava...

MANZIONE (*Ulivo*). Dottor Miller, solo per comprendere meglio, intendeva fare riferimento al senatore Grillo?

MILLER. No, all'onorevole Petrella, si tratta di un'altra vicenda. Per queste ragioni l'Ispettorato venne delegato (ricordo che al riguardo furono presentati anche degli esposti). In questo caso veniva ipotizzata una duplice violazione, sia del segreto istruttorio e sia quella specifica, se non ricordo male, dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in quanto era stata utilizzata una conversazione cui aveva preso parte un parlamen-

tare senza che però fosse seguita la procedura autorizzativa che impone la richiesta del giudice per le indagini preliminari alla Camera dei deputati.

MANZIONE (*Ulivo*). L'articolo 6, sulla utilizzazione delle intercettazioni indirette.

MILLER. Esattamente.

Non evidenziamo responsabilità disciplinari, tuttavia si evidenziò un problema particolare e cioè che cosa dovesse intendersi per utilizzazione di un colloquio cui prenda parte un parlamentare. Nel caso di specie – in cui rilevammo non esservi rilievi disciplinari – in realtà la richiesta di misura cautelare era motivata con riferimento a diverse intercettazioni, ma non a quella cui ci stiamo riferendo, quindi tecnicamente essa non venne utilizzata per fondare la richiesta di misura cautelare. Peraltro, in un'ottica difensiva e quindi per dare all'indagato la possibilità di valutare tutti gli elementi, il pubblico ministero ritenne di depositare tutte le intercettazioni, ivi compresa quella in cui compariva un parlamentare. Quindi l'intercettazione in questione tecnicamente non era stata utilizzata. Tuttavia, come sapete, nel momento in cui l'ordinanza viene eseguita vanno depositati non solo l'ordinanza con la parte motiva, ma anche tutti gli atti che il pubblico ministero porta a sostegno. Ne consegue indirettamente che questa conversazione intercettata, depositata ma non utilizzata, venne passata all'esame, fu conosciuta e quindi indirettamente fu poi pubblicata.

Ritenemmo che si trattasse di una questione interpretativa e quindi, essendo in sede di inchiesta amministrativa, non si era nelle condizioni di sindacare posto che ci trovavamo di fronte ad un concetto di utilizzabilità ai limiti. Ripeto, l'intercettazione non era stata utilizzata, non era stata richiesta l'autorizzazione ed era stata depositata in un'ottica difensiva. Sottolineammo anche l'opportunità di precisare meglio il concetto di utilizzazione, per capire se per esso si dovesse intendere una utilizzazione diretta oppure indiretta in un'ottica difensiva.

La terza vicenda di cui ci siamo occupati (in cui si è posto il problema della remotizzazione), è quella relativa alle intercettazioni delle conversazioni tra l'onorevole Fassino e il dottor Consorte.

La situazione in questo caso è particolare. La procura di Milano in questa occasione aveva debitamente disposto con decreto che fossero omissate anche in sede di brogliaccio tutte le conversazioni cui comunque avesse preso parte un parlamentare, con l'annotazione «parlamentare». La fase delle intercettazioni si era conclusa sei mesi prima che fosse pubblicato l'articolo, quindi parliamo del settembre 2005 ed era stata regolarmente e ritualmente depositata tutta la documentazione secondo le garanzie fissate dagli articoli 268 e 269 del codice di procedura penale. A distanza di 4-5 mesi sulla stampa venne pubblicata l'integrale trascrizione della sopracitata conversazione, che accertammo essere stata realmente svolta pur non essendo riportata nei brogliacci.

Chiaramente in questo caso si è in presenza di una violazione del segreto istruttorio, che non era stata mai portata a conoscenza, e la procura

di Milano debitamente ha deciso di attivare i procedimenti per valutare le responsabilità di tale violazione. Peraltro, in questo contesto non abbiamo accertato alcuna condotta rilevante sotto il profilo disciplinare perché erano stati debitamente custoditi.

Si è posto il problema – al quale ho fatto riferimento – della remozione, che penso sia noto. Spiego cosa è avvenuto negli ultimi anni: per facilitare le indagini, si è distinto il momento della captazione della registrazione da quello dell'ascolto, cioè si è stabilito che le cautele apprestate dalla legge sono destinate esclusivamente al momento in cui viene raccolto il dato per evitare che vi possa essere un'alterazione del dato in entrata. Pertanto, vanno garantite le modalità di registrazione nella sala della Procura e soltanto in casi particolari previsti dalla legge (inidoneità, insufficienza e particolare urgenza) può essere autorizzata, con decreto motivato, la registrazione in sala diversa da quella della procura. Si è peraltro stabilito che tutto ciò non vale per l'ascolto, che sarebbe un'operazione materiale che può svolgersi in sala diversa: in un'altra procura o in varie sale poste presso la Polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se deve essere una sala che pur non trovandosi presso la procura è specificamente destinata a tal fine o può essere qualunque ufficio della Polizia giudiziaria.

MILLER. Può essere qualunque ufficio della Polizia giudiziaria perché questa tecnica è prevista proprio per facilitare l'indagine, ad esempio per consentire un rapido intervento, per ragioni di speditezza e così via.

La Corte di cassazione ha stabilito la legittimità di tale procedura partendo dal presupposto che deviato è l'ascolto e non la registrazione: materialmente sarebbe la stessa cosa se l'operatore della Polizia giudiziaria si trovasse nella sala della procura o ad un chilometro di distanza. Questa è l'impostazione.

Tuttavia, quando ci confrontiamo con la pratica, vediamo che è materialmente impossibile che tutte le intercettazioni possano essere svolte tutte in un solo luogo; ad esempio, nei casi più importanti ci sono sempre esigenze investigative. Come abbiamo indicato nel documento da noi predisposto, secondo la tecnologia molto avanzata è deviato l'ascolto, che però è quasi contestuale alla registrazione; quindi, è possibile che sia duplicata la registrazione, come di fatto è avvenuto nel caso di specie. In sostanza, ad uso investigazione e ad usi vari, vengono debitamente formati CD-ROM per consentire una lettura immediata.

Quindi, alla fine delle procedure intercettative, abbiamo un materiale ritualmente conservato ed un altro materiale del quale non si conosce la destinazione; dovrebbe avere – penso abbia – la destinazione di essere archiviato e così via, ma formalmente non esiste una procedura (poi affronteremo anche la questione dei regolamenti specifici).

PRESIDENTE. Se non capisco male, la copia che va al magistrato segue una procedura.

MILLER. Sì, quella registrata presso la sala *server* segue la procedura fissata dagli articoli 268 e 269 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Non si sa, invece, che fine faccia quella delocalizzata.

MILLER. Si tenga conto che, in ogni caso, si possono formare copie anche presso la sala *server* della procura. In questo caso, per comodità investigative – cosa d'altra parte legittima – si formano più copie, come ad esempio quella della Polizia giudiziaria. Bisognerebbe stabilire, dunque, la destinazione di tutto questo materiale.

Nella «vicenda Fassino» circolava una seconda copia che, a distanza di quattro o cinque mesi, è stata riascoltata e poi pubblicata, essendo non disponibile quella originale che era presso la sala della procura. Pertanto, ricostruendo questa specifica vicenda, emerge che un soggetto non meglio identificato aveva la disponibilità di quelle intercettazioni.

Noi abbiamo evidenziato la necessità che, sotto il profilo regolamentare e tecnico, si prestasse attenzione a questo punto. All'esito di tale attività ispettiva abbiamo proceduto strutturando un po' diversamente l'attività dell'ispettorato. La procura di Milano, tra i pochi uffici in Italia, ha preso atto dell'oggettiva situazione di carenza (che poi, da un certo punto di vista, è fisiologica), nel senso che non è stata prestata attenzione a tutta la normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ha predisposto un regolamento particolarmente attento e puntuale. Si tratta di un documento programmatico sulla sicurezza in cui è stata evidenziata una serie di circostanze tese non tanto a prevenire (il che è impossibile) quanto ad individuare i soggetti responsabili del procedimento – in questo caso del procedimento intercettativi – nelle sue varie fasi; il fine è quello di individuare, nel momento in cui si crea una falla, il possibile responsabile. Esiste, pertanto, un regolamento al riguardo.

Ripeto, quindi, che all'esito di questa attività ispettiva abbiamo mutato gli schemi ispettivi. Gli interventi del Garante della *privacy* sono stati molteplici. Quello del giugno 2005 sostanzialmente ha messo in mora un po' tutti gli uffici pubblici, anche quelli giudiziari, affinché adottassero entro una certa data (mi pare quella del 31 dicembre 2005) la normativa minimale prevista dal codice per tutelare i dati sensibili, che vanno tutelati anche nell'ipotesi in cui si tratta di dati giudiziari. Nello schema ispettivo abbiamo individuato un punto: come verificiamo gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla sicurezza personale così oggi verificheremo (per il momento l'attività si è bloccata per carenza di fondi) gli adempimenti che gli uffici pongono in essere *ex* articolo 22 della citata legge n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati sensibili. La procura di Milano ha predisposto un'organizzazione molto puntuale (che io ho richiesto al procuratore di Milano e che utilizzerò come una sorta di fac-simile, di parametro, cui comparare l'organizzazione dei singoli uffici) in cui, ad esempio, si prevede la destinazione delle copie una volta raccolte, le copie di studio, l'accesso, l'individuazione esatta dei

soggetti, il caso della remotizzazione e così via. In sostanza, si trasferiscono alla sala ascolto le stesse garanzie previste puntualmente per la sala *server* per poter ricostruire, in un'eventuale ipotesi di divulgazione impropria del dato, possibili responsabilità. Chiaramente si parte dal presupposto che si tenta di prevenire, ma il dato patologico può sempre verificarsi.

Abbiamo svolto anche una riunione all'interno dell'ispettorato per tentare di sensibilizzare i colleghi magistrati ed ispettori su questo dato che in passato non è stato molto attenzionato negli uffici giudiziari.

Questo è sinteticamente quanto abbiamo fatto come Ispettorato in tale contesto.

PRESIDENTE. La ringraziamo molto, dottor Miller. Le saremmo grati se potesse farci pervenire il materiale che lei ritiene possa essere utile ai lavori della nostra Commissione.

MANZIONE (*Ulivo*). Ispettore Miller, le riconosco una grandissima sincerità. In effetti, stiamo concludendo un primo ciclo di audizioni dell'indagine conoscitiva in titolo e abbiamo già riscontrato alcuni elementi che poi sono quelli da lei rappresentati alla Commissione alla fine del suo *excursus*.

Sono state poste all'attenzione della Commissione due problematiche principali, la prima delle quali riguarda la scarsa attenzione delle procure ed anche degli uffici del giudice per le indagini preliminari in merito ai dati e agli elementi che non servono specificamente per sostenere le ipotesi accusatorie che poi sfociano in provvedimenti restrittivi (nella fase delle indagini preliminari e quindi dei provvedimenti cautelari) o che successivamente servono per sostenere l'accusa (alla fine di quel percorso e quindi nella fase dell'udienza preliminare). Tale dato esce ancora una volta avvalorato da quanto lei ha affermato. Ci sono norme del codice e così via. In riferimento alla seconda delle fattispecie che ci ha illustrato, lei si è posto il problema relativo al fatto che il giudice per le indagini preliminari di Napoli le aveva depositate per il caso Petrella, ma non le aveva direttamente utilizzate, ritenendo che forse potevano servire a riprodurre un contesto che poteva risultare utile anche alla difesa. Nel momento in cui si depositano, si utilizzano; l'utilizzazione è possibile nel momento in cui il pubblico ministero stralcia brani dell'intercettazione che poi mette direttamente nella richiesta di provvedimento cautelare. Quei dati si utilizzano direttamente nel momento in cui il giudice per le indagini preliminari li riprende per motivare ed indirettamente quando si depositano. È chiaro che quando si depositano diventano consultabili ed automaticamente viene meno quella trafila di segreto prevista dal nostro codice. Quindi non avrei dubbi su questo. Lei il dubbio lo ha esposto, ma dal mio punto di vista, rispettando la legge, mi pare che non ci sia.

L'altro dato, sul quale lei è stato chiarissimo, è quello relativo a ciò che alcuni chiamano delocalizzazione e altri definiscono invece in maniera diversa, pur trattandosi sostanzialmente dello stesso fenomeno. Nel mo-

mento in cui ci sono, una sala *server* che, solo formalmente, serve a raccogliere in prima battuta le intercettazioni, e una sala audizione che, di fatto, è quella che le utilizza, nascono i problemi che lei ha evidenziato e che determinano certe situazioni. È infatti evidente che se certe garanzie, pure allo scadere del decreto che autorizza la perquisizione, che servono a fare modo che i vari soggetti che partecipano sigillino, scarichino, confezionino e consegnino, valgono per la sala *server*, a maggior ragione dovrebbero valere per la sala ascolto. Ricordo che la questione Fassino-Consorte nasce da questa diramazione, che la Cassazione potrà pure ritenere legittima, ma che di fatto rappresenta una palese violazione dell'articolo 266 del codice di procedura penale. Mi rendo comunque conto della necessità di ragionare con ciò che abbiamo e con le disponibilità sul terreno. Lei consideri questo, non come una sottolineatura, ma come il desiderio di capire, non solo per le indagini, se dobbiamo cambiare le norme ed eventualmente in quale direzione. Mi sembra che vediamo le stesse cose, anche se le leggiamo in modo leggermente diverso.

Vengo al dato della sicurezza. Lei ci ha detto che il Garante, il professor Pizzetti nella specie, si è interfacciato con il Ministero di via Arenula e con alcune procure su queste problematiche. È un tema che dovrebbe essere approfondito, perché il problema della conservazione e dell'utilizzazione dei dati sensibili o lo risolviamo a monte nel momento in cui «imponiamo» ai magistrati di operare quella scrematura, in modo che i dati delle persone terze che restano comunque coinvolte nelle intercettazioni non vengano utilizzati, né perché citati nei provvedimenti né perché fanno parte di quelle registrazioni che vengono depositate, oppure dobbiamo preoccuparci di tutto il resto.

Ha fatto molto scalpore sulla stampa la questione relativa all'indagine avviata dalla procura della Repubblica di Potenza sulla famosa *password*, che è diventata ufficiale perché riprodotta in una missiva che dal prefetto di Potenza è stata inviata al Ministro dell'interno e poi è arrivata nelle Aule parlamentari. Al di là del fatto specifico, che magari è oggetto di una ispezione in corso, rispetto alla quale è giusto che lei non ci dica alcunché, questo sistema, con alcuni che dicono che la sala ascolto viene in un secondo momento, perché prima c'è la registrazione, poi il rimbalzo, infine l'ascolto, obiettivamente non offre alcuna garanzia di sicurezza. A maggior ragione l'utilizzazione di *password* espone ancor di più il sistema, in astratto, ad una serie di pericoli che dovremmo cercare di sventare prima di misurarci con la fattispecie concreta, perché il legislatore, operatore attento, deve fare in modo da prevenire le situazioni.

Sulla base della sua esperienza, le chiedo una valutazione che ci faccia comprendere anche quale sia la direzione da seguire, perché è difficile che il legislatore possa prevedere tutto fin nei minimi particolari. È molto più semplice che, una volta che il principio è codificato, si arrivi, o tramite i rapporti con il presidente dell'Autorità garante o attraverso la capacità di mutuare forme di autoregolamentazione (lei faceva riferimento alla procura di Milano), a garantire il risultato finale.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, partirò anch'io dal caso dell'onorevole Petrella in materia di...

PRESIDENTE. Quello delle lottizzazioni sanitarie?

CASSON (*Ulivo*). Esatto.

Dicevo, in materia di utilizzabilità delle intercettazioni in cui casualmente intervengano anche dei parlamentari. Al di là della condivisione o meno di questo privilegio per i parlamentari, credo che sulla norma così com'è non ci possano essere dubbi interpretativi. È chiarissima e netta e non condivido dunque questa interpretazione dubbia. E ciò anche nel caso in cui si dica che possono essere utilizzate a fini difensivi, perché tale utilizzo si potrebbe rivelare un *boomerang*. Al di là della premessa, questi dubbi interpretativi sono stati risolti? Se sì, in quale maniera?

D'AMBROSIO (*Ulivo*). Dalla Cassazione.

CASSON (*Ulivo*). Al di là della Cassazione, magari dal Ministero; e se è intervenuto, in che maniera lo ha fatto?

Qual è la situazione del caso Opas? Lo chiedo per avere un riferimento storico più preciso. Mi sembra fosse il giugno 2005.

MILLER. Si trattava di pubblicazioni su Banca d'Italia, governatore Fazio, senatore grillo.

CASSON (*Ulivo*). Perfetto, ho capito. Allora era questo il caso del senatore Grillo.

Lei ha detto che l'autorità giudiziaria aveva giustamente privilegiato la tutela delle investigazioni anziché quella dei dati sensibili. Perché «giustamente»? Le materie indicate genericamente ci possono lasciare perplessi, ma con delle indicazioni precise si può invece dissolvere il dubbio.

Altro punto è quello della *password* e della procura di Potenza. Al di là dei contenuti e di quello che si può o non si può dire, esiste un'indagine? Lo chiedo perché in questa Commissione è emerso un riferimento allo scambio di questa *password*, con qualche senatore che ha fatto delle accuse nei confronti di magistrati, seppur non nominati. Può almeno dirci se c'è un'indagine e se questa riguarda gli uffici o dei singoli?

Volevo sottoporre poi una questione più ampia, quella relativa alla necessità dello stralcio delle intercettazioni che riguardino terze persone o di quelle chiaramente inutili. Le norme del codice penale sono molto chiare, ma spesso sono disattese negli uffici giudiziari. Ci sono o ci sono stati dei procedimenti disciplinari a questo proposito?

L'ultima questione è relativa alla remotizzazione. Lei ha detto che viene consentita per facilitare le indagini. In che senso? Come uomini, come mezzi, come tempi o ci sono altri motivi?

Concludo con la vicenda Consorte-Fassino. Lei diceva: « (...) chiaramente girava una seconda copia (...) ». Cosa vuol dire «chiaramente»? Non

è detto che girasse una seconda copia. C'è anche un'altra ipotesi e cioè che fosse un'altra intercettazione. Infine, la copia che si trovava in procura era intonsa?

MILLER. Assolutamente.

Senatore Casson, parto da quest'ultima considerazione. Abbiamo notato e constatato che la procura di Milano aveva, debitamente ed in modo formalmente ineccepibile, custodito tutte le copie. Quando ho parlato di una seconda copia, siccome abbiamo constatato che a distanza di cinque mesi era stata riprodotto esattamente il contenuto di quella conversazione ed era intatta la copia custodita, evidentemente questa conversazione, che neppure era stata notata sul brogliaccio, era stata tratta da un altro documento che non era quello ufficiale. Da un'altra registrazione. Penso di essere stato chiaro.

D'AMBROSIO (Ulivo). Non era agli atti quindi.

MILLER. Infatti, non era agli atti.

CASSON (Ulivo). Si tratta di una considerazione di tipo logico, perché in teoria avrebbe potuto esserci una doppia intercettazione autonoma, cioè effettuata da un'altra parte.

MILLER. Una doppia intercettazione relativa ai sei mesi precedenti?

CASSON (Ulivo). Sì, certo, ma effettuata anche da altri, non necessariamente...

MILLER. Questo può anche essere. Le due ipotesi, sia quella di una doppia registrazione, che quella di una doppia annotazione della stessa registrazione sono entrambe chiaramente fattibili. Senatore Casson, lei ha chiesto chiarimenti anche in ordine alla scelta di privilegiare le esigenze investigative. Come è noto in base a quanto disposto dal codice la normativa che riguarda la tutela dei dati sensibili trova una limitata applicazione quando si trattano dati giudiziari. Quindi è evidente che in base alla legge viene privilegiata l'esigenza investigativa rispetto a quella della tutela dei dati sensibili, anche se con un limite. Intendo dire che il codice stabilisce che non si applicano tutta una serie di norme che troverebbero applicazione in qualunque altra ipotesi di trattamento dei dati sensibili, ma si applica – minimalmente – l'articolo 11 che prevede un'attenzione, prevede cioè l'utilizzazione solo di dati pertinenti. Quindi, il dato di partenza è che per legge quando si tratta di indagini e del trattamento di dati giudiziari si debba giustamente privilegiare l'accertamento del dato e quindi vi sia una minore attenzione per i dati sensibili, anche perché evidentemente l'indagine non si può fermare. Peraltro esiste una serie di norme minimali che la legge fissa (articoli da 31 a 36), che vanno rispettate.

Tutto ciò in termini di ricaduta ha determinato una certa trascuratezza nei confronti di questa problematica; questa prevalenza è stata considerata quasi come un assorbimento, per cui non si è creata una particolare attenzione quale invece si è registrata per un certo periodo quando fu varato il decreto legislativo n. 626 del 1994 che poneva degli obblighi di tutela sui luoghi di lavoro. Da parte dei tribunali si riteneva che questa normativa non riguardasse il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica, poi via via vi è stata in tal senso una maggiore responsabilizzazione e quindi oggi si registra una attenzione maggiore al riguardo. Ripeto, nel tempo si sta creando una maggiore attenzione tant'è che nel documento del Garante relativo agli uffici giudiziari è contenuto un invito ad adeguarsi anche rispetto a questa problematica.

Per quanto riguarda la questione dell'utilizzabilità, tengo a precisare che il problema l'abbiamo posto. Non era però possibile farlo in sede ispettivo-amministrativa. Noi ci fermiamo ogni qualvolta siamo di fronte ad una questione interpretativa che compete alla valutazione discrezionale del magistrato o di altro organo. Nel momento in cui è possibile una interpretazione di un certo tipo non possiamo in sede disciplinare-amministrativa contestare il fatto di aver adottato una diversa interpretazione. Ciò non toglie che noi abbiamo comunque posto il problema di come debba intendersi tecnicamente il concetto di utilizzabilità. Anch'io ritengo...

MANZIONE (*Ulivo*). A chi formalmente ha posto il problema?

MILLER. Indirizzo le mie relazione al Gabinetto del Ministro e poi al Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria (DOG).

MANZIONE (*Ulivo*). Rispetto alla problematica che ha posto è stata fornita una soluzione o è rimasto tutto in sospeso?

MILLER. Al riguardo non so risponderle. Riassumendo, noi prospettiamo problematiche che ricaviamo all'esito delle attività ispettive, però la nostra competenza è valutare se ci sia stata meno una infrazione disciplinare.

Rispetto alla questione di Potenza, che mi accingo ora ad affrontare, chiedo di poter passare in seduta segreta.

PRESIDENTE. Considerato che la maggioranza dei senatori propende per la segretezza della seduta, disattiveremo il collegamento con la sala stampa.

Chiedo, infine, che venga autorizzata la redazione del resoconto stenografico anche per questa parte della seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,35).

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 15,45).

CASSON (*Ulivo*). Ricordo che c'è ancora la questione che ho posto in relazione alla presenza di procedimenti per i casi di mancato stralcio. Vorrei sapere se ci sono.

MILLER. Non ci sono. Proprio prima di venire qui ho svolto una ricerca per verificare se fossero state intraprese dalla procura generale azioni disciplinari. Voglio sottolineare, però, che è un po' problematico se ciò possa dare luogo ad un procedimento. La valutazione della manifesta irrilevanza nel condurre un'intercettazione attiene ad un merito che difficilmente può essere approfondito in sede disciplinare, in mancanza di una normativa precisa. È un po' problematico stabilire quale telefonata sia rilevante e quale non lo sia. Non è semplice stabilirlo in sede amministrativo-disciplinare. C'è una sola sentenza della Corte di cassazione, a Sezioni unite, del 1999 relativa ad un caso piuttosto eclatante in cui si è affermato che in sede disciplinare può essere valutata la rilevanza disciplinare dell'inserimento nel provvedimento di un dato riservato attinente a terzi e non pertinente all'indagine. Questa è l'unica sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 1999, che ha riguardato il caso del procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella quale si è affermato che era stato impropriamente inserito nell'ordinanza di custodia cautelare il fatto che nell'agenda di un pregiudicato fosse stato trovato il numero telefonico del magistrato. La sentenza ha annullato un provvedimento del Consiglio superiore della magistratura, ritenendo che occorresse valutare questo aspetto sotto il profilo della negligenza: in sostanza, il magistrato aveva ommesso la dovuta diligenza che lo avrebbe portato ad escludere l'inserimento del dato. Il provvedimento dunque è stato annullato e rinviato al Consiglio superiore della magistratura che, però, ha poi confermato la decisione affermando il principio che era opportuno depositare tutti gli atti per favorire la conoscenza dell'indagato o dell'imputato.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Miller per il prezioso contributo fornito ai lavori della nostra Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

